



**FNOMCeO**

Federazione Nazionale degli Ordini  
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

*Il Presidente  
della Commissione per gli iscritti  
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI  
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI**

**E-MAIL PERSONALI**

**E-MAIL ORDINI**

*Resp. Proced.: Dr. Marco Poladas*

*Resp. Istrut.: Dr.ssa Paola Maio*

**OGGETTO: Corsi ECM**

Cari Colleghi,

come già sapete, dal 1° gennaio 2019 sono entrati in vigore, dopo l'approvazione della Commissione Nazionale per la Formazione continua, il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.

Senza entrare nel merito di tutte le novità contenute in queste pubblicazioni che sono integralmente scaricabili dal sito AgeNaS al seguente link <http://ape.agenas.it/ecm/normativa.aspx>, vorrei solo evidenziare un'importante indicazione relativa alla sponsorizzazione degli eventi ECM e della pubblicità di prodotti di interesse sanitario in occasione degli stessi eventi.

Per semplicità e per Vostra opportuna conoscenza, Vi riporto integralmente quanto previsto negli articoli 77 – 78 – 79 che sono ripresi dall'Accordo Stato Regioni sul documento “La Formazione Continua nel settore salute” del 02 febbraio 2017.

***Art. 77 (Pubblicità di prodotti di interesse sanitario durante l'evento)***

*1. Durante lo svolgimento dell'evento, la pubblicità di prodotti di interesse sanitario è consentita esclusivamente allo sponsor dell'evento al di fuori delle aree in cui vengono esposti i contenuti formativi. Il provider non può organizzare o partecipare all'organizzazione di eventi non accreditati nel sistema E.C.M. aventi ad oggetto la pubblicità di prodotti di interesse sanitario.*

*2. Durante lo svolgimento dell'evento, è consentita l'indicazione del principio attivo dei farmaci o del nome generico del prodotto di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale, anche se non correlato con l'argomento trattato.*

3. È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:

- a) nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo;
- b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento.

**Art. 78 (Utilizzo di dispositivi sanitari)**

1. Se l'evento formativo ha per oggetto l'insegnamento dell'utilizzo di dispositivi sanitari unici e indispensabili per conseguire nuove conoscenze alla luce delle acquisizioni scientifiche più autorevoli e accreditate, il provider deve rendere noto ai discenti e comunicare all'ente accreditante se l'evento è in tutto o in parte finanziato da soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano il dispositivo utilizzato. Il responsabile scientifico dell'evento indica le ragioni per cui il dispositivo sanitario deve ritenersi unico ed indispensabile.
2. Se l'evento formativo prevede l'uso di dispositivi sanitari che non sono unici e indispensabili ai sensi del comma 1, il provider deve garantire che il nome del dispositivo e il produttore dello stesso non siano riconoscibili ai discenti anche nelle aree adiacenti alla sede dell'evento.
3. In nessun caso l'evento formativo si può risolvere nella promozione pubblicitaria di dispositivi sanitari.
4. L'ente accreditante può chiedere in qualsiasi momento al provider evidenze dell'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

**Art. 79 (Sponsorizzazione commerciale)**

1. Gli eventi possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento.
2. Il provider deve comunicare all'ente accreditante l'esatto supporto finanziario o di risorse fornite dallo sponsor commerciale nel termine di trenta giorni prima dello svolgimento dell'evento.
3. Non è consentito indicare lo sponsor commerciale nell'esposizione dei contenuti formativi.
4. È consentito indicare il logo dello sponsor commerciale, secondo le modalità previste dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi E.C.M., esclusivamente:
  - a) prima dell'inizio e dopo il termine dell'evento;
  - b) nell'ultima pagina del materiale durevole, dei pieghevoli e del programma dell'evento.
5. Nello svolgimento dell'evento, il provider deve garantire ed è responsabile della corrispondenza tra le attività di sponsorizzazione previste dal contratto e quelle effettivamente realizzate.
6. Lo sponsor commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti e ai moderatori dell'evento. Tali adempimenti sono rimessi esclusivamente alla responsabilità del provider.

7. *Il provider deve conservare e rendere disponibili all'ente accreditante e agli organi di verifica i contratti di sponsorizzazione dai quali si evincono chiaramente le obbligazioni assunte delle parti.*
8. *Lo sponsor può essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'evento e del materiale durevole.*
9. *È consentito l'accesso in aula di massimo due rappresentanti dello sponsor commerciale, purché ciò non condizioni l'attività formativa.*

Sottolineo inoltre che i citati articoli normano gli eventi ECM NON erogati dal Provider FNOMCeO in quanto lo stesso, essendo di natura istituzionale e non commerciale, accredita ESCLUSIVAMENTE eventi che non prevedono pubblicità di prodotti di interesse sanitario e non sponsorizzati, ai quali si applica il solo articolo 78 "Utilizzo di dispositivi sanitari".

Considerato che la mancata osservanza di tali norme potrebbe pregiudicare il riconoscimento dei crediti formativi nonché un richiamo formale al provider Vi esorto a vigilare in tal senso.

Mi è gradita l'occasione per inviarVi un caro saluto.

Raffaele Iandolo

